



## LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

### SESTA SEZIONE CIVILE - 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. ENRICO SCODITTI - Presidente -

RESPONSABILITA'  
CIVILE GENERALE

Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO - Consigliere -

Dott. CRISTIANO VALLE - Consigliere -

Ud. 19/10/2022 - CC

Dott. ANNA MOSCARINI - Rel. Consigliere

R.G.N. 28850/2021

Dott. MARILENA GORGONI - Consigliere -

Rep.

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

sul ricorso 28850-2021 proposto da:

(omissis)

, rappresentato e difeso dall'avvocato

(omissis)

e domiciliato presso la cancelleria della CORTE

DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA,

Pec: (omissis)

**- ricorrente -**

### contro

(omissis)

,

(omissis)

,

(omissis)

,

rappresentati e difesi dall'avvocato

(omissis)

e

domiciliati presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE,

PIAZZA CAVOUR, ROMA,

Pec: (omissis)

**- controricorrenti -**



avverso la sentenza n. 1885/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 24/05/2021;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANNA MOSCARINI.

**Rilevato che:**

(omissis) , agente di pubblica sicurezza, convenne in giudizio (omissis) , all'epoca dei fatti minorenni, e i genitori (omissis) e (omissis) rappresentando che, in data 5 maggio 2007 alle 23.30, mentre eseguiva una operazione di controllo a seguito di una segnalazione anonima che aveva avvertito della presenza di persone impegnate a consumare e spacciare stupefacenti presso la villa comunale di (omissis) , avvicinandosi a due ragazzi, uno dei quali identificato poi come il (omissis) , era stato colpito da un violento calcio al ginocchio destro, riportando un trauma distorsivo e la rottura del legamento crociato anteriore che lo costringeva ad un intervento chirurgico. Chiese pertanto la condanna del convenuto al risarcimento dei danni. Il (omissis) nel costituirsi in giudizio rappresentò di essere stato assolto nel giudizio penale subito per il reato di cui agli artt. 110, 337, 582 e 585 c.p. e chiese in via riconvenzionale il risarcimento dei danni per il presunto ingiusto processo penale subito.

il Tribunale adito, acquisita prova testimoniale e CTU medico-legale sulla persona del danneggiato, ritenne non raggiunta la prova sulla dinamica dei fatti descritta dall'attore, essendo la testimonianza resa dal collega in servizio Pascale imputabile ad un soggetto che aveva interesse in giudizio e come tale inattendibile e rigettò la domanda, rilevando come anche gli esiti del giudizio penale costituivano un ulteriore elemento a sostegno del non raggiungimento dell'ipotesi attorea.



la Corte d'Appello di Napoli, adita dal (omissis) , con sentenza del 24/5/2021, ha rigettato l'appello, ritenendo che pur essendo provata la circostanza della resistenza del (omissis) al fermo, non vi erano elementi sufficienti per ascrivere l'evento lesivo alla violenza del convenuto per mancanza di testimonianze circostanziate sul punto; ha rivendicato al giudice del merito il potere di valutare l'attendibilità della testimonianza del collega in servizio ed ha escluso di poter attribuire alla relazione di servizio, dal medesimo resa, il valore di fede privilegiata ai sensi dell'art. 2700 c.c. (Cass. 18757/17), restando la stessa una segnalazione senza finalità di prova poiché atto interno all'amministrazione di appartenenza; in sostanza la corte di merito ha affermato non essere certo che né la caduta né la lesione potessero essere ascritte ad una condotta imputabile del (omissis). La corte d'appello ha infine escluso un autonomo titolo di responsabilità dei genitori del (omissis) ai sensi dell'art. 2048 c.c., mancando gli elementi costitutivi del suddetto titolo di responsabilità;

avverso la sentenza il (omissis) ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi;

hanno resistito, con distinti controricorsi, (omissis) d'un lato, e i genitori (omissis) e (omissis) , dall'altro.

il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ;

la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380bis c.p.c., è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza;

il ricorrente ha depositato memoria;

**Considerato che:**



con il primo motivo – violazione degli artt. 2699 e 2700 c.c. in relazione all’art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. – il ricorrente contesta che non sia stata attribuito valore di piena prova alla relazione di servizio resa dagli agenti i quali, intervenuti presso la villa comunale di (omissis) a seguito di segnalazione, avevano poi verbalizzato le circostanze dell’accaduto, con particolare riguardo alla colluttazione ingaggiata con il (omissis) e al calcio da lui sferrato per sottrarsi al fermo.

Ad avviso dei ricorrenti la corte di merito avrebbe violato l’art. 2699 c.c. omettendo di attribuire all’annotazione di servizio resa dagli agenti il valore di prova legale e la stessa avrebbe reso una motivazione contraddittoria nella parte in cui , pur ritenendo che la relazione fosse assimilabile all’informativa di reato al Pubblico Ministero, ne avrebbe poi invece ritenuto la natura interna.

il motivo è inammissibile perché l’efficacia di atto pubblico è collegabile solo alle funzioni certificative previste dalla legge; la sentenza impugnata, nell’escludere la fede privilegiata sul contenuto delle dichiarazioni rese dal pubblico ufficiale, ha deciso la questione di diritto (configurabilità della annotazione di servizio quale atto pubblico ai sensi degli artt. 2699 e 2700 c.c.) in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte. Questa è consolidata nel senso di ritenere che “Costituiscono atti pubblici, a norma dell’art. 2699 c.c., soltanto gli atti che i pubblici ufficiali formano nell’esercizio di pubbliche funzioni certificative delle quali siano investiti dalla legge, mentre esulano da tale nozione gli atti dei pubblici ufficiali che non siano espressione delle predette funzioni; pertanto, non è proponibile querela di falso nei confronti della relazione di servizio redatta dai Carabinieri e dell’allegato rilevamento tecnico descrittivo, ove diretta avverso il contenuto informativo di quanto appreso o constatato dai



verbalizzanti (nella specie, individuazione del conducente di un veicolo al momento di un sinistro), atteso che tali atti, non essendo espressione di una funzione pubblica certificativa, godono di fede privilegiata relativamente alle sole circostanze certificate dai militari in relazione all'attività direttamente svolta (data di redazione dell'atto, nominativi dei verbalizzanti, ecc.), ma non anche relativamente alle informazioni in essi contenute (Cass., 3, n. 18757 del 28/7/2017; Cass. 3, 19032 del 6/7/2021);

con il secondo motivo di ricorso – omesso esame di fatto decisivo ai sensi dell'art. 360, co. 1 n. 5 c.p.c. – il ricorrente denuncia motivazione apparente ed omesso esame di circostanze di fatto decisive oggetto di discussione tra le parti premettendo l'ammissibilità del suddetto motivo di ricorso in ragione della inoperatività del divieto di cui all'art. 348 ter c.p.c. stante la diversità delle circostanze di fatto poste a base del giudizio di primo grado e del giudizio di appello;

la circostanza pretermessa sarebbe costituita dalla condizione claudicante nella quale si sarebbe trovato il ricorrente all'esito della colluttazione con il (omissis), dall'avvenuto accesso al Pronto Soccorso e dalla successiva diagnosi. La corte di merito avrebbe omesso di valutare le suddette circostanze pur avendo ritenuto provato che il (omissis) avesse opposto resistenza così contrastando anche il principio dell'*id quod plerumque accidit* e della causalità adeguata;

il motivo é infondato perché la circostanza asseritamente pretermessa – condizione claudicante del danneggiato all'esito della colluttazione- non appare decisiva, avendo il giudice del merito affermato che, in mancanza della prova della riconducibilità della lesione al calcio denunciato, non poteva escludersi che il (omissis) si fosse procurato la lesione al



ginocchio cadendo nel corso della colluttazione con il (omissis) senza che l'agire di quest'ultimo fosse eziologicamente connesso alla lesione; né la decisività della circostanza può essere affermata qualificando la vicenda quale resistenza a pubblico ufficiale (su cui peraltro vi è già la sentenza penale di assoluzione) trattandosi di una qualificazione e non di un fatto decisivo denunziabile ai sensi dell'art. 360, co. 1 n. 5 c.p.c.; non costituisce poi un fatto la valutazione del consulente tecnico, la quale può rilevare in sede di denuncia ai sensi dell'art. 360 n. 5 cpc come pretermissione di un fatto controverso e decisivo e non come mancata considerazione del giudizio tecnico, nella specie peraltro limitato alla riconducibilità della lesione ad un evento traumatico, senza che nulla possa evincersi circa il fatto storico di origine (caduta o calcio);

con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la nullità della sentenza ex 360, co. 1 n. 4 c.p.c. per mancata pronuncia sul motivo di appello con il quale aveva censurato la sentenza di primo grado per non aver la stessa accertato e dichiarato la responsabilità di (omissis) in relazione alla resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

il motivo é infondato: non vi è alcuna omessa pronuncia perché sul punto la corte di merito ha escluso che fosse stata raggiunta la prova dei fatti quali rappresentati dall'attore avvalendosi della sentenza penale che aveva, a sua volta, escluso la resistenza a pubblico ufficiale; quanto al resto la censura rifluisce nella confutazione del giudizio di fatto;

con il quarto motivo di ricorso – violazione dell'art. 2048 c.c. in relazione all'art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. – il ricorrente chiede la riforma dell'impugnata sentenza sul difetto di legittimazione passiva dei genitori esercenti la potestà genitoriale sul (omissis), minorenni all'epoca dei fatti;



il motivo è assorbito per effetto del mancato accoglimento dei motivi precedenti;

conclusivamente il ricorso va rigettato e il ricorrente condannato a pagare, in favore di ciascuna parte resistente le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo;

sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di una somma a titolo di contributo unificato pari a quella versata per il ricorso, se dovuta.

### **P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare, in favore di ciascuna parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate in € 1.200 per compensi, € 200 per esborsi, oltre accessori e spese generali al 15%.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1-*quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1*bis* del citato art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta-Terza Sezione Civile della Corte di cassazione, in data 19 ottobre 2022

Il Presidente

Dott. Enrico Scoditti

